



ISTITUTO COMPRENSIVO "Leopoldo II di Lorena" FOLLONICA



PER LA DISCIPLINA DELL'ART. 33 DEL D.I. N. 44 DEL 1 FEBBRAIO 2001

Deliberato dal Consiglio di Istituto il 16 settembre 2015

- ❖ Visto l'art. 21 della L.15 marzo 1997, n.59;
- ❖ Visto il D.P.R. 8 marzo 1999,n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
- ❖ Visto l'art. 33, comma 2 del D. M. 1° febbraio 2001, n° 44 del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche":
- Visto l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- ❖ Visto l'art. 46 della L.133 del 6.8.2008;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

nella seduta del 16 settembre 2015 ha approvato il regolamento per la disciplina dell'art.33 che fissa gli interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale e delibera rispetto al comma 2 i seguenti criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività negoziali di:

- a. contratti di sponsorizzazione;
- b. contratti di locazione di immobili;
- c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h. partecipazione a progetti internazionali.

a. contratti di sponsorizzazione

Criteri:

- E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto con la funzione educativa e culturale della scuola
- Il Dirigente Scolastico dovrà espletare una istruttoria sull'esistenza o meno di attività di cui al punto n.1
- Il Dirigente Scolastico è tenuto, una volta definito un contratto di sponsorizzazione a presentare argomentata relazione al Consiglio di Istituto e copia del contratto stipulato.

b. contratti di locazione di immobili

Non essendo l'Istituto proprietario di immobili, in quanto sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, è fatto divieto al Dirigente Scolastico di locare gli stessi.

c. utilizzazione di locali o beni appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi

Criteri utilizzo locali:

1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici , a norma dell'art.50 del D.I. 44/2001 possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per le attività che perseguano interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;

3- Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica e l'Amministrazione Comunale devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

4 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Il Consiglio di Istituto nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita.

5 - Corrispettivi

Il costo giornaliero dell'uso dei locali sono stabiliti in via discrezionale dal Consiglio di Istituto, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessosi in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

6 - Concessione gratuita

La concessione gratuita è prevista per le Associazioni Sportive di cui fa richiesta l'Amministrazione Comunale.

Negli altri casi risulta possibile quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. Tale concessione può avvenire solo se non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.

Criteri utilizzo beni

1 - Finalità e ambito di applicazione

L'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art.39 del D.I. 44/2001, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale, può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso.

2 - Concessione gratuita

La concessione in uso non può determinare, per l'istituzione scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero degli esercenti la Rappresentanza Legale.

3. Tempi di concessione

La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi

Criteri

Il Dirigente Scolastico può autorizzare solo il personale dell'Istituto a prestazioni per conto terzi solo per attività che non siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale

della scuola. Sarà cura del Dirigente Scolastico produrre al Consiglio d'Istituto copia delle convenzioni stipulate.

e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi

Criteri

L'istituto è autorizzato ad alienare a terzi prodotti e oggetti frutto di attività didattiche, a fronte di un contributo volontario alle sequenti condizioni:

- l'alienazione deve avvenire nel corso di giornate a tema che prevedono l'esposizione dei manufatti prodotti o dagli alunni e la partecipazione degli alunni stessi;
- l'invito rivolto ai genitori per la partecipazione alle suddette giornate deve indicare esplicitamente la possibilità di acquistare i manufatti;
- i docenti responsabili devono rilasciare ricevuta per ogni somma riscossa, utilizzando apposito blocchetto, e versare il ricavato sul c.c. postale o bancario della scuola;
- Il ricavato può essere destinato, una volta reintegrate le materie prime utilizzate, a :
 - acquisto di beni utili per la didattica
 - azioni di solidarietà in collaborazione con enti ed associazioni di volontariato.
- i docenti presenteranno apposita relazione al Dirigente Scolastico che la trasmetterà al Consiglio di Istituto.

f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato

E' fatto divieto al Dirigente Scolastico di acquisire e/o alienare titoli di Stato senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Istituto.

g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

1 - Campo di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

2 - Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base al Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto.

3. Requisiti soggettivi

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, dell'art. 53 comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 27 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 26 maggio 1999.

4. Procedura di selezione

La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa. E' in facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta ritenute utili (quali, ad

esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc..).

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- ambito disciplinare di riferimento;
- numero di ore di attività richiesta;
- durata dell'incarico:
- importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- modalità e termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- criteri di selezione con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e requisiti (esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) minimi che saranno oggetto di valutazione;
- eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale esperto iscritto ad albi professionali e/o associazioni o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo cultura, impegno sociale e solidale o dei mestieri artigianali, che ne garantiscano la specifica professionalità e la maturata esperienza nel settore, senza ricorrere alle procedure sopra indicate. Inoltre, poiché un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista.

5. Affidamento dell'Incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione.

h. partecipazione a progetti internazionali

Criteri

L'istituto può partecipare a progetti internazionali, organizzati o promossi da enti pubblici e istituzioni. Per la partecipazione a progetti internazionali, organizzati o promossi da enti privati è richiesta la previa autorizzazione del Consiglio di Istituto.

Si ribadisce inoltre quanto al comma 3 dell'art.33 del D.I. 44/2001:

"Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non pu inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica".

Per ogni altra attività negoziale si rimanda al testo del D.I. 44/2001